



Confservizi

il sindacato d'impresa per i servizi pubblici

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Statuto

INDICE

TITOLO I

Denominazione – compiti – sede

Articolo 1 – L'Associazione regionale	pagina 3
Articolo 2 – Rappresentanza	pagina 3
Articolo 3 – Finalità e compiti	pagina 3

TITOLO II

Imprese ed Enti associati

Articolo 4 – Modalità di adesione	pagina 4
Articolo 5 – Obblighi degli associati	pagina 4
Articolo 6 – Cessazione dall'iscrizione	pagina 4

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Articolo 7 – Organi dell'associazione	pagina 5
Articolo 8 – Assemblea – quota di rappresentanza	pagina 5
Articolo 9 – Convocazione dell'assemblea	pagina 6
Articolo 10 – Validità dell'assemblea – votazioni	pagina 6
Articolo 11 – Ufficio di presidenza dell'assemblea	pagina 7
Articolo 12 – Attribuzioni dell'assemblea	pagina 7
Articolo 13 – Presentazione candidature e modalità di votazione per la nomina del Presidente e della Giunta Esecutiva	pagina 7
Articolo 14 – Giunta Esecutiva	pagina 8
Articolo 15 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva	pagina 8
Articolo 16 – Presidente e Vicepresidenti	pagina 9
Articolo 17 – Collegio Revisori dei Conti	pagina 9

TITOLO IV

Organi ausiliari

Articolo 18 – I coordinamenti settoriali	pagina 9
Articolo 19 – Il Direttore	pagina 10

TITOLO V

Patrimonio – bilancio e conto consuntivo

Articolo 20 – Patrimonio	pagina 10
Articolo 21 – Gestione economica e finanziaria	pagina 10
Articolo 22 – Budget e bilancio d'esercizio	pagina 11

TITOLO VI

Modificazioni dello statuto – scioglimento – rinvio

Articolo 23 – Modificazioni statutarie	pagina 11
Articolo 24 – Scioglimento dell'associazione	pagina 11
Articolo 25 – Rinvio	pagina 11

TITOLO I

DENOMINAZIONE – COMPITI – SEDE

Articolo 1 – L'Associazione Regionale

1. A norma dell'art. 36 del C.C. è costituita in Piemonte e Valle d'Aosta l'Associazione di tutti i soggetti gestori di servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi di interesse generale.
2. L'associazione è denominata:
Confservizi Piemonte – Valle d'Aosta, d'ora in poi in brevità denominata "Associazione"
3. L'Associazione ha sede in Torino.
4. L'Associazione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria.

Articolo 2 – Rappresentanza

1. L'Associazione rappresenta nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta le Imprese, i Consorzi e gli Enti di gestione, dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi di interesse generale, ad essa associati.
2. Per meglio esercitare tale ruolo l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali, al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed armonico di rappresentanza.
3. L'Associazione potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza delle Imprese ed Enti associati.
4. L'Associazione potrà stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale, al fine di rendere più efficace l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese associate.

Articolo 3 – Finalità e Compiti

1. L'Associazione senza fine di lucro ha le seguenti finalità:
 - valorizza l'apporto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi di interesse generale nella definizione delle politiche di sviluppo territoriale;
 - promuove e tutela gli interessi dei soggetti gestori associati con le Istituzioni (Regioni, Enti Locali e Associazioni) aventi sfera d'azione sul territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
 - concorre alla creazione e allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e per garantire contesti economico-produttivi utili allo sviluppo dell'iniziativa dei soggetti associati;
 - promuove ogni azione mirante alla gestione imprenditoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi di interesse generale nei settori di attività che interessano gli associati;
 - promuove attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza sia direttamente che indirettamente anche attraverso forme associative;
 - promuove i rapporti, regolati se necessario da specifici patti associativi, con le Federazioni di settore e le Confederazioni nazionali diretti alla ripartizione delle

competenze nazionali e regionali al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed armonico di rappresentanza.

- formula proposte alle Federazioni nazionali di settore e alle Confederazioni nazionali sui temi inerenti lo sviluppo dei servizi attinenti il territorio e la soluzione delle relative problematiche

TITOLO II

IMPRESE ED ENTI ASSOCIATI

Articolo 4 – Modalità di adesione

1. All'Associazione possono aderire i soggetti, in qualsiasi forma costituiti, che operano nei settori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi di interesse generale in Piemonte e Valle d'Aosta.
2. Nel caso di "Gruppi societari" è consentita sia l'adesione della sola azienda capogruppo che delle singole aziende facenti parte del Gruppo.
3. È consentito agli associati richiedere la partecipazione a iniziative di tipo informativo e formativo promosse dall'Associazione per imprese, consorzi o enti ad essi collegati.
4. L'ammissione delle Imprese e degli Enti a far parte dell'Associazione è deliberata dalla Giunta dell'Associazione regionale con il parere favorevole di almeno il 51% dei voti presenti.
5. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 5, il versamento di una quota associativa determinata annualmente secondo i parametri stabiliti dall'Assemblea dell'Associazione che dovrà essere versata entro il 30 giugno di ogni anno.
6. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.
7. Le spese per la partecipazione alle attività dell'Associazione sono a carico dei rispettivi Associati.

Articolo 5 – Obblighi degli Associati

1. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'assunzione dei seguenti obblighi:
 - l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
 - l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
 - la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che l'Associazione ritenesse utili ai fini del conseguimento dei suoi scopi;
 - la corresponsione del contributo annuo di cui al settimo comma dell'art. 4.
2. La carica sociale del rappresentante dell'Azienda che non ha versato il contributo associativo è sospesa.

Articolo 6 – Cessazione dall'iscrizione

1. L'adesione dall'Associazione cessa:
 - per disdetta
la disdetta per l'anno successivo deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 3 mesi prima;

- per recesso
il recesso è consentito agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea dell'Associazione. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'approvazione da parte dell'Autorità competente delle modifiche statutarie;
 - per decadenza
la decadenza consegue alla cessazione dell'attività del soggetto aderente;
 - per esclusione
l'esclusione di un associato può essere deliberata dalla Giunta per inosservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. La cessazione dall'iscrizione non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare in corso.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea
 - la Giunta Esecutiva
 - il Presidente
 - il Collegio Revisori dei Conti
2. Degli Organi dell'Associazione, ad eccezione del Collegio Revisori dei Conti, possono far parte solo gli Amministratori delle Imprese ed Enti associati.
3. La decadenza dall'incarico di Amministratore ricoperto presso l'Impresa o Ente associato, comporta l'automatica decadenza dagli Organi dell'Associazione.
4. Alla sostituzione dell'Amministratore decaduto dalla carica, su proposta della Giunta Esecutiva, provvede l'Assemblea nella prima seduta successiva a quella della decadenza.
5. Tutte le cariche dell'Associazione hanno durata di tre anni e decadono con l'approvazione del bilancio consuntivo. Ad esse si può essere rieletti una sola volta.
6. Le indennità, i gettoni di presenza e i rimborsi spese ai componenti gli organi dirigenti ed esecutivi sono determinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva.

Articolo 8 – Assemblea – Quota di rappresentanza

1. L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai Presidenti o da un rappresentante delle Aziende/Enti formalmente delegato.
2. Ad ogni Impresa o Ente associato, sulla base della quota associativa versata all'Associazione, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella.

fino a	€ 1.000,00			1 voto
da	€ 1.001,00	a	€ 3.000,00	3 voti
da	€ 3.001,00	a	€ 5.000,00	5 voti
da	€ 5.001,00	a	€ 7.000,00	7 voti
da	€ 7.001,00	a	€ 10.000,00	10 voti
da	€ 10.001,00	a	€ 15.000,00	15 voti
da	€ 15.001,00	a	€ 20.000,00	20 voti
da	€ 20.001,00	a	€ 30.000,00	25 voti
da	€ 30.001,00	a	€ 40.000,00	30 voti
da	€ 40.001,00	a	€ 50.000,00	35 voti
da	€ 50.001,00	a	€ 60.000,00	40 voti
oltre	€ 60.001,00			50 voti

3. Hanno diritto al voto i delegati degli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
4. Ogni socio ha facoltà di conferire la propria delega, con i relativi voti, ad altro socio dell'Associazione.
5. Ciascun delegato non può ricevere più di due deleghe, oltre la propria.
6. Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico delle Imprese e degli Enti associati.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti della Giunta non hanno diritto di voto.

Articolo 9 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea per la nomina degli Organi Esecutivi dell'Associazione si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni e, in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva o quando ne sia fatta richiesta dai Presidenti delle Imprese e degli Enti associati rappresentanti almeno un quarto dei voti assembleari.
2. L'Assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi per discutere e deliberare sulla politica e sulle attività dell'Associazione di propria competenza.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti agli Associati almeno quindici giorni prima, con indicazione del luogo, giorno, ora dell'Assemblea e degli argomenti all'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno otto giorni prima, con l'osservanza delle modalità previste dal comma precedente.

Articolo 10 – Validità dell'Assemblea – Votazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita quando i componenti presenti dispongano della maggioranza assoluta dei voti spettanti complessivamente agli Associati.
2. Nell'avviso per la prima convocazione deve essere indicata la data della seconda convocazione che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.
In seconda convocazione l'assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti non computando gli astenuti.

4. Le deliberazioni concernenti:
 - a) modificazioni statutarie
dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle Imprese e degli Enti associati
 - b) scioglimento dell'Associazione
dovranno essere prese con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
5. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Le nomine di persone avvengono a scrutinio segreto.

Articolo 11 – Ufficio di presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal suo vicario.
2. L'Assemblea nomina un ufficio di presidenza composto da:
 - un presidente;
 - due delegati per la verifica delle deleghe i quali ricoprono anche la funzione di scrutatori nel controllo delle votazioni.
3. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte del Direttore dell'Associazione, che funge da segretario dell'assemblea.
4. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Direttore.
5. In caso di modifiche statutarie il verbale dovrà essere redatto da un notaio.
6. Copia del verbale verrà trasmessa alle Imprese ed Enti soci.

Articolo 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione.
2. In particolare spetta all'Assemblea:
 - a) la determinazione delle direttive e degli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione e dei Coordinamenti settoriali;
 - b) la nomina del Presidente dell'Associazione;
 - c) la nomina della Giunta Esecutiva;
 - d) la nomina del Presidente e dei due componenti del Collegio Revisori dei Conti;
 - e) la determinazione delle quote annuali e dei relativi parametri di calcolo su proposta della Giunta Esecutiva;
 - f) l'approvazione del budget e delle linee programmatiche di attività per l'anno successivo;
 - g) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, entro giugno di ogni anno;
 - h) le eventuali modifiche allo Statuto;
 - i) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Articolo 13 – Presentazione candidature e modalità di votazione per la nomina del Presidente e della Giunta Esecutiva

1. La nomina del Presidente dell'Associazione di cui all'art. 12 lettera b), avviene per mezzo di candidatura presentata all'Assemblea da Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti complessivamente attribuiti.
2. Le votazioni delle candidature a Presidente avvengono a scrutinio segreto e viene nominato il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi; nel caso in cui alla prima

votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

3. L'Assemblea prende atto dei nominativi dei Coordinatori di Settore, di cui all'art. 18, facenti parti di diritto della Giunta Esecutiva.
4. Le altre candidature per la nomina dei restanti membri della Giunta Esecutiva sono proposte all'Assemblea da un insieme di proponenti che compongano almeno il 10% dei voti assembleari.
5. Il presidente potrà in votazione, a scrutinio segreto, tali nomine – dopo aver raccomandato all'Assemblea di tener conto di una equilibrata rappresentanza della pluralità degli Enti ed Aziende associate, nonché dei fattori settoriali e territoriali.
6. A completamento dei posti mancanti, sono nominati membri della Giunta Esecutiva almeno cinque di coloro che siano classificati tra i primi per numero dei voti ottenuti dagli aventi diritto di voto.

Articolo 14 – Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva dell'Associazione è composta da 15 membri e, più precisamente: dal Presidente dell'Associazione, dal rappresentante della Regione Valle d'Aosta espressione dagli Associati valdostani, dai Coordinatori di settore e da altri eletti dall'Assemblea dell'Associazione.
2. I componenti la Giunta Esecutiva devono essere Presidenti o Amministratori di Società, Aziende, Consorzi e Assessori ai servizi comunali associati o loro delegati.
3. Al suo interno la Giunta Esecutiva può nominare due Vice Presidenti.
4. Alle riunioni di Giunta è invitato permanentemente il Presidente del Collegio Revisori dei Conti.
5. La Giunta si riunisce solitamente una volta al mese: comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno un quinto dei suoi membri.
6. Il Presidente, d'intesa con la Giunta, può estendere l'invito a partecipare alla Giunta ad altre persone senza diritto di voto.
7. Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Articolo 15 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva:
 - nomina – fra i propri componenti e su proposta del Presidente – i Vice Presidenti;
 - propone le quote associative annuali e i relativi parametri di calcolo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
 - promuove attività di studio, formazione e divulgazione nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
 - dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
 - fissa le modalità per la gestione economico-finanziaria;

- delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
- predisporre le linee programmatiche annuali, il budget ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- costituisce – quando ne ravvisa la necessità – specifici Gruppi di Lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
- decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, indifferibilità e pregiudizio decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa.

Articolo 16 – Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. In particolare, il Presidente.
 - provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
 - assume i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
 - esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta, salvo riferire alla sua prima riunione.
3. Il Vice Presidente vicario, o in sua assenza l'altro Vice Presidente con funzione di tesoriere, sostituiscono il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo.
4. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta Esecutiva incarichi che rientrino nelle sue attribuzioni.

Articolo 17 – Collegio Revisori dei Conti

1. Il Collegio Revisori dei Conti è composto da tre componenti nominati dall'Assemblea.
2. Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.
3. Il Collegio Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria predisponendo verbali di verifica, di norma trimestrali, da presentare alla Giunta Esecutiva e presenta all'Assemblea la relazione annuale al bilancio d'esercizio.
4. Il Presidente, o un membro del Collegio Revisori dei Conti suo delegato, partecipa senza diritto al voto, alle riunioni della Giunta.

TITOLO IV ORGANI AUSILIARI

Articolo 18 – I Coordinamenti Settoriali

1. I Coordinamenti settoriali.
 - sono istituiti per affrontare le problematiche specifiche dei diversi settori e sono composti da tutte le aziende associate che vi operano;
 - assicurano la più ampia ed attiva partecipazione alla vita associativa;

- rappresentano un'articolazione organizzativa dell'Associazione e un riferimento regionale delle Federazioni nazionali;
 - esercitano funzioni di elaborazione e di proposta relativamente allo specifico settore, per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi strategici definiti dall'Assemblea dell'Associazione e d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali.
2. Ciascun Coordinamento dovrà relazionarsi con le corrispondenti Federazioni nazionali di settore.
 3. Ciascun Coordinamento nomina, d'intesa con la Federazione di riferimento, un proprio Coordinatore fra i Presidenti o Amministratori delle Aziende partecipanti. Il Coordinatore svolge la propria attività sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Esecutiva e dalla relativa Federazione.

Articolo 19 – Il Direttore

1. Agli uffici dell'Associazione è preposto un Direttore che, su proposta del Presidente, è nominato dalla Giunta Esecutiva con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
2. L'incarico è di durata pari alla permanenza in carica della Giunta Esecutiva.
3. Il Direttore cura il buon andamento degli uffici, attua le disposizioni emanate dagli Organi associativi, funge da segretario nelle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, tiene contatti con i gruppi di lavoro.
4. Egli ha la facoltà di proporre alla Giunta Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.
5. Il Direttore, insieme agli Uffici competenti, elabora le proposte del budget e del bilancio d'esercizio da sottoporre alla Giunta e all'Assemblea; sovrintende alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nei limiti ed in conformità al budget.

TITOLO V

PATRIMONIO – BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Articolo 20 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dalle quote di associazione delle Imprese e degli Enti soci;
 - dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
 - da lasciti, donazioni, partecipazioni e contributi volontari.

Articolo 21 – Gestione economica e finanziaria

1. Alle spese occorrenti per lo svolgimento della propria attività l'Associazione provvede con le seguenti entrate:
 - contributi annuali ordinari provenienti direttamente dagli Associati ed avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
 - contributi straordinari da parte delle Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali finalizzati a progetti di comune interesse per lo svolgimento di specifiche attività;

- contributi straordinari dagli Associati o di altri Enti ed Imprese, sponsorizzazioni, ricavi da attività di servizio.
- 2. Durante la vita dell'Associazione non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi di riserva o di capitale.
- 3. Le spese sostenute dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Dipendenti delle Imprese e degli Enti associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative promosse dall'Associazione sono a carico delle Imprese e degli Enti di appartenenza.

Articolo 22 – Budget e bilancio d'esercizio

1. Le proposte concernenti il budget e il bilancio di esercizio, corredati dalle relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio Revisori dei Conti, in quest'ultimo caso limitatamente al bilancio d'esercizio, sono inviate agli Associati unitamente alla convocazione dell'assemblea.
2. Lo schema del bilancio di esercizio, dopo la deliberazione da parte della Giunta Esecutiva, è trasmesso al Collegio Revisori dei Conti, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di luglio di ciascun anno solare.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO – SCIOGLIMENTO

Articolo 23 – Modificazioni Statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione deliberate dall'Assemblea degli associati secondo le modalità di cui all'art. 10, entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Autorità competente.
2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione, con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti, del provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie, da parte dell'Autorità competente, alle Imprese ed agli Enti associati entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.
3. Le Imprese e gli Enti associati che dissentano dalle modifiche statutarie, approvate dall'Autorità competente, possono esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 24 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dall'art. 10 del presente Statuto.
2. Nel caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 25 – Rinvio

1. In ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Associazioni.